DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 7 GENNAIO — NUM. 5

LA GAZZETTA UFFICIALE PER L'ANNO 1888

La GAZZETTA UFFICIALE consta di due parti con diversa numerazione.

La prima parte contiene solamente:

1° Le comunicazioni del Governo — 2° Le leggi, i regolamenti, i decreti (convocazioni di collegi elettorali, nomine, promozioni, onorificenze ecc.) e le circolari di massima dei diversi Ministeri — 3° I resoconti sommari delle discussioni del Senato e della Camera dei Deputati — 4° Gli elenchi delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti — 5° Gli avvisi governativi di concorso — 6° I telegrammi dell'Agenzia Stefani — 7° Il listino ufficiale della Borsa di Commercio — 8° Gli atti, i documenti statistici ecc. ecc. comunicati dai singoli Ministeri.

La seconda parte contiene le inserzioni a pagamento, come a dire: gli Avvisi d'asta, le situazioni delle Banche, le diffide, i bandi delle vendite ecc.

A fine d'anno saranno pubblicati, l'indice per materie e l'indice cronologico di tutti gli atti ufficiali contenuti nella parte prima.

I prezzi e le norme per gli abbonamenti e le inserzioni per l'anno corrente sono i seguenti:

Nell'abbonamento alla GAZZETTA UFFICIALE per l'anno 1888 non si comprendono i resoconti stenografici del Parlamento, essendo pubblicati nel corpo del giornale quelli sommari.

Non si ricevono associazioni ai rendiconti, ai disegni di legge, alle relazioni, ecc., del Senato e della Camera dei Deputati, le quali si fanno direttamente dalle tipografie dei due rami del Parlamento.

ABBONAMENTI.

	Trimestre	Semestre	Anno
IN ROMA, all'Ufficio del giornale L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	10	19	36
ALL'ESTERO, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia . . . . »	22	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti »	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay . »	45	88	175

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma . . . . . Cent.	10	Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.
	pel Regno . . . »	15	
Un numero separato, ma arretrato	in Roma . . . . . »	20	
	pel Regno . . . . »	30	
	per l'estero. . . . »	35	

Il prezzo degli abbonamenti deve essere anticipato.

Le associazioni si ricevono tanto in Roma dall'**Amministrazione della Gazzetta Ufficiale (Ministero dell'Interno, Economato)** come dagli Uffici postali di tutto il Regno.

Alle domande di rinnovazione d'abbonamento ed ai reclami **deve essere sempre unita la fascia** con cui si spedisce la Gazzetta.

Non si accorda nessun ribasso nè sconto sui prezzi d'associazione.

Le associazioni alla Gazzetta decorrono dal 1° di ogni mese e **di esse non si accetta quella parte che avesse scadenza oltre al 31 dicembre di ogni anno**; per conseguenza si ricevono pure le associazioni alla Gazzetta pei due ultimi mesi dell'anno al prezzo di **L. 6,70** ed anche pel solo mese di dicembre per **L. 3,35**.

Le associazioni chieste e già in corso **non possono essere disdette.**

Si avverte che l'abbonamento domandato, e già in corso, **non può essere variato in alcun modo neppure pagandone la differenza.**

Non si dà corso alle associazioni se non è chiaramente specificato **da qual mese devono decorrere.**

I signori Associati che non godono franchigia postale, e che desiderassero risposta a qualche loro domanda, dovranno inviare alla **Amministrazione della Gazzetta** una cartolina postale con risposta pagata, ovvero un francobollo da centesimi 20.

Non si dà corso all'associazione per quei Municipi od altri Uffici che fossero **debitori** verso l'Amministrazione per altro abbonamento fatto precedentemente.

I **reclami** devono essere diretti **esclusivamente** all'**Amministrazione** (Economato Ministero dell'Interno).

L'**Amministrazione** non risponde ai reclami per numeri della Gazzetta Ufficiale che non fossero giunti a destinazione **20 giorni** dopo la pubblicazione del giornale, o dopo che venne dato corso all'abbonamento.

INSERZIONI.

Il prezzo degli annunzi giudiziari nella *Gazzetta Ufficiale* è di centesimi 25 per ogni linea o spazio di linea. Ogni altro avviso centesimi 30.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su **carta da Bollo da una lira** — art 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2ª).

Le domande d'inserzione saranno dirette all'**Amministrazione della Gazzetta**, Economato del Ministero dell'Interno, e accompagnate da un deposito preventivo in ragione di **L. 10 per pagina** scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, *sono divise in quattro colonne verticali* e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **5135** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. La facoltà di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni in confronto del Demanio dello Stato, del Fondo pel culto e dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma, è prorogata fino al 1° gennaio 1889.

Fino a quando però non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette rendite o prestazioni, i debitori di esse potranno domandare l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tassa ed esenzione di emolumenti stabiliti dalla precitata legge 29 gennaio 1880.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO.

MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. *sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 40,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 67, Casuali, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel* 1887-88.

SIRE,

In conseguenza dell'epidemia colerica che nella scorsa estate infierì principalmente in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, si dovettero eseguire spese eccezionali a carico del capitolo n. 67, *Casuali*, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per venire in soccorso alle famiglie povere degl'impiegati finanziari che soggiacquero irreparabilmente al male, ed anche agl'impiegati più bisognosi residenti nelle località colpite dal morbo.

Siccome però l'assegnazione di detto capitolo è appena sufficiente a sopperire alle ordinarie esigenze del servizio, si rende ora indispensabile reintegrare il capitolo stesso della somma di lire 40,000 impiegate nelle suindicate contingenze, al fine di aver modo di far fronte alle normali necessità dell'Amministrazione sino al termine dell'esercizio.

Il Consiglio dei Ministri ravvisando l'opportunità di valersi della facoltà consentita dalla vigente legge di Contabilità generale, ha deliberato di prelevare dal fondo di riserva per le « Spese impreviste » la somma di lire 40,000 per portarla in aumento al capitolo predetto, mediante il decreto che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M.

Il Numero **5136** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le « Spese impreviste » inscritto in lire 4,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1887-88, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 451,577 10, rimane disponibile la somma di lire 3,548,422 90;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo di riserva per le « Spese impreviste » inscritto al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1887-88, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire quarantamila (L. 40,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 67, *Casuali*, dello stato di previsione predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5121** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 21 febbraio 1884, n. 2082, col quale il Collegio Convitto femminile di Montagnana fu dichiarato Istituto pubblico educativo ed avocato alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione;

Veduto l'altro Nostro decreto del 29 giugno 1883, n. 1514;

Veduto che nel bilancio del Ministero predetto al Cap. 53 è stanziato il fondo di lire 7800 per provvedere alla spesa del personale occorrente al sopramentovato istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sono approvati lo statuto organico ed il ruolo del personale uniti al presente decreto, relativi al R. Istituto di educazione femminile di San Benedetto in Montagnana.

Articolo 2.

L'attuazione del ruolo del personale avrà effetto dal principio del corrente anno scolastico.

Articolo 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO *del Regio Istituto educativo di San Benedetto in Montagnana.*

CAPITOLO I.

Natura, scopo e mezzi dell'Istituto.

Art. 1. Il Regio Istituto educativo femminile di San Benedetto in Montagnana dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2. Esso ha fine di provvedere alla educazione ed all'istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione.

Art. 3. Al mantenimento dell'Istituto provvedono le rette delle alunne, l'assegno governativo ed i redditi provenienti dai beni patrimoniali e da qualsiasi altra eventuale sorgente.

CAPITOLO II.

Governo ed amministrazione dell'Istituto.

Art. 4. Il Governo e l'Amministrazione dell'Istituto sono delegati ad una Commissione amministrativa composta di un presidente e due consiglieri, a senso del Regio decreto del 29 giugno 1883, n. 1514.

Art. 5. La Commissione amministrativa ha le seguenti attribuzioni:

a) cura, giovandosi della cooperazione della direttrice, tutto che si attiene all'andamento delle scuole, all'ordinamento ed al progresso degli studi;

b) delibera sulle domande per l'ammissione delle alunne a pagamento, esamina i titoli delle concorrenti pel conferimento dei posti semigratuiti, e ne fa relazione al Ministero graduandole per ordine di merito;

c) provvede, udito il parere della direttrice, all'ammissione in servizio delle persone non nominate dal Ministero.

d) vigila le scuole, esamina il progresso delle alunne, e vista la relazione della direttrice, ne informa il Ministero alla fine di ciascun anno;

e) rivede ogni anno il bilancio di previsione per l'anno seguente, e non più tardi del mese di novembre lo sottopone all'approvazione del Ministero per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, il quale deve trasmetterlo col suo voto motivato;

f) entro il mese di marzo rende conto delle spese fatte nell'esercizio precedente al Consiglio provinciale scolastico, il quale deve poi darne comunicazione al Ministero;

g) compie tutti quegli altri atti, che gli sono espressamente commessi dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 6. Le deliberazioni della Commissione amministrativa, le quali importino diminuzione o trasformazione del patrimonio, incarichi supplenze di personale, misure gravi disciplinari, statuizioni di massima, impegni di spese od altro argomento di rilevante importanza non sono eseguibili, se non sieno state approvate prima dal Ministero.

Art. 7. Alle tornate della Commissione può essere invitata la direttrice.

Art. 8. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente quante volte il preside lo stimi necessario.

Art. 9. Nell'ufficio di curare la morale, l'igiene ed il buon andamento generale dell'Istituto, la Commissione amministrativa sarà coadiuvata, oltrechè dalla direttrice, da una Commissione di patronato composta di tre signore e nominata con decreto Ministeriale.

CAPITOLO III.

Personale educativo ed insegnante.

Art. 10. Sotto la dipendenza del Ministero ed in conformità del regolamento presiede all'Istituto per la parte educativa e didattica una direttrice, cui spetta pure la vigilanza, oltre che sulle scuole, sulla azienda economica interna. Essa ha inoltre autorità diretta su tutte le persone che vivono o che prestano servizio nell'interno dell'Istituto.

Art. 11. La direttrice è nominata con decreto Reale.

Art. 12. In caso di malattia o di assenza della direttrice le funzioni di questa saranno affidate ad una delle maestre più anziane su proposta della Commissione amministrativa.

Art. 13. Sono subordinate alla direttrice le maestre, le quali debbono attendere all'ufficio educativo nelle forme e nei modi, che secondo i bisogni dell'Istituto sono ad esse indicati dalla stessa direttrice.

Art. 14. Le maestre debbono essere abilitate in conformità della legge, e sono nominate dal Ministero in seguito a pubblico concorso bandito dalla Commissione amministrativa.

Art. 15. Il numero e gli stipendi del personale educativo ed insegnante sono determinati nel ruolo annesso al presente statuto.

Art. 16. Le maestre del corso superiore debbono essere specialmente abilitate all'insegnamento della propria materia.

Art. 17. La direttrice e le maestre dimorano nell'Istituto, nel quale hanno vitto, alloggio, assistenza medica, medicine, lume, riscaldamento ed imbiancatura.

Art. 18. È addetto all'Istituto un direttore spirituale nominato dal Ministero su proposta della Commissione amministrativa. Ad esso è affidata, siccome inerente al suo ufficio, la cura degli arredi sacri e di ogni oggetto appartenente al culto.

Art. 19. I servizi prestati dalla direttrice, dal direttore spirituale e dalle maestre saranno computati per la pensione a norma delle discipline vigenti per le scuole secondarie. Tutte le mentovate persone hanno dritto all'aumento del decimo sul proprio stipendio ogni sei anni.

CAPITOLO IV.

Alunne.

Art. 20. Le alunne sono ammesse dall'età di anni otto ai dodici compiuti. In casi eccezionali può la Commissione amministrativa accordare la dispensa dall'età limitatamente ad un anno prima e ad uno

dopo i termini stabiliti. Nel secondo caso però deve l'alunna provare di avere la istruzione sufficiente per essere ascritta al secondo anno del corso inferiore degli studi.

Art. 21. Per nessuna circostanza le alunne possono rimanere nello Istituto oltre il diciottesimo anno compiuto.

Art. 22. Durante il corso di loro educazione le alunne possono per motivi eccezionali, e solo una volta all'anno in occasione di una delle maggiori solennità festive, recarsi presso le loro famiglie, ma l'assenza non potrà mai durare oltre otto giorni.

Art. 23. Le alunne pagano lire quattrocentoquaranta di retta annuale in rate trimestrali anticipate. Le rate trimestrali debbono essere pagate per intero, anche se il trimestre è cominciato.

Art. 24. Le alunne debbono provvedersi a loro spese del corredo prescritto dal regolamento. E pagheranno poi all'Istituto quella somma che sarà stabilita dalla Commissione amministrativa per la conservazione o manutenzione del corredo stesso.

Art. 25. Appena le condizioni economiche del collegio lo permetteranno, saranno istituiti dei posti gratuiti da conferirsi per benemerenze di famiglia nella forma indicata dall'art. 5 del presente statuto.

Art. 26. Le domande di ammissione delle alunne debbono essere fatte in carta da bollo da centesimi 50 ed indirizzate alla Commissione amministrativa del collegio corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) attestato di vaccinazione;

c) attestato medico di sana e robusta costituzione fisica;

d) obbligazione legale dei genitori o di chi ne fa le veci all'adempimento delle condizioni prescritte dallo statuto e dal regolamento.

CAPITOLO V.

Insegnamenti.

Art. 27. Tutti gli studi si compiono in sei anni, e sono ripartiti in due corsi, l'uno inferiore di quattro anni, l'altro superiore di due.

Art. 28. Il corso inferiore comprende tutte le materie prescritte per le scuole elementari, salvo quelle particolari modificazioni nei rispettivi programmi, per le quali le materie del corso inferiore possano coordinarsi con quelle del corso superiore.

Art. 29 Nella 3ª e 4ª classe del corso inferiore si cominciano a studiare la lingua francese e gli elementi del disegno lineare.

Art. 30. Il corso superiore comprende le seguenti materie:

a) lingua e lettere italiane;

b) storia e geografia;

c) lingua francese;

d) aritmetica, geometria e contabilità domestica;

e) elementi di scienze naturali applicate all'igiene domestica;

f) disegno.

Art. 31. In ambo i corsi sono inoltre obbligatori gl'insegnamenti dei lavori femminili, della ginnastica e del canto corale.

Art. 32. Sono liberi a scelta e spesa delle famiglie gl'insegnamenti della musica, del bel canto, della pittura e della lingua tedesca; i quali insegnamenti però debbono essere impartiti da maestri autorizzati dalla Commissione amministrativa.

Art. 33. L'anno scolastico ha principio e termine in conformità dei regolamenti per le scuole secondarie.

Art. 34. L'orario generale dell'Istituto ed i programmi dei vari insegnamenti concordati fra gl'insegnanti e la direttrice debbono, su proposta della Commissione amministrativa, essere sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico quindici giorni almeno prima che comincino le scuole.

Art. 35. Ad alcuno dei predetti insegnamenti, cui non possa provvedersi col personale stabilito dal ruolo annesso al presente statuto organico, sarà provveduto mediante incarichi speciali.

CAPITOLO VI.

Art. 36. Sono pure addetti all'Istituto un segretario economo, un medico chirurgo ed un dentista.

Art. 37. Il segretario-economo ha anche le funzioni di cassiere, è tenuto a dare cauzione in quella misura che sarà stabilita dalla Commissione amministrativa, ed è nominato su proposta di questa dal Ministero.

Art. 38. Il medico-chirurgo ed il dentista sono nominati e confermati anno per anno dalla Commissione amministrativa e compensati con assegni inscritti nel bilancio particolare dell'Istituto.

In caso di gravi malattie, le famiglie possono far assistere le giovinette inferme da medici di loro particolare fiducia ed a carico proprio

Art. 39. Con regolamento od istruzioni particolari emanate dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta della Commissione amministrativa, si provvederà a determinare più specificatamente le funzioni della Commissione predetta e di quella di patronato delle signore, della direttrice, delle maestre interne ed altre persone addette all'Istituto; e saranno date le norme relative alla disciplina interna, ai programmi, agli esami, alle assenze del personale, all'igiene ed ai rapporti diversi delle alunne, come altresì a quanto concerne l'amministrazione economica del Collegio.

Art. 40. Il ruolo del personale addetto al Collegio è quello annesso al presente statuto.

Ruolo del personale.

1	Direttrice a	L.	1000
2	Maestre pel corso superiore a lire 800	»	1600
1	Maestra per le classi superiori del corso inferiore a lire 700	»	700
2	Maestre per le classi inferiori a lire 550	»	1100
1	Maestra per lavori donneschi	»	500
1	Id. pel francese	»	700
1	Segretario-economo	»	600
1	Direttore spirituale	»	400
	Per incarichi e servizio	»	1200
	Totale	L.	7800

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro: COPPINO.

Il Numero **MMDCCLXXXII** (*Serie 3ª parte suppl.*), *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ancona;

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale di Ancona 4 giugno 1886, 20 gennaio e 1° ottobre 1887, con le quali si stabiliscono alcune modificazioni al detto regolamento e si adotta il nuovo testo, da sostituirsi a quello in vigore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ancona, adottato da quella Deputazione provinciale con le citate deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCLXXXIII** (*Serie 3ª parte suppl.*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 luglio 1887 della Deputazione provinciale di Salerno, con cui si propone lo scioglimento della Congregazione di carità del comune di Romagnano del Monte, a causa delle irregolarità verificatesi nell'andamento di essa;

Visti gli atti, e ritenuto che il proposto provvedimento apparisce giustificato dalla necessità di tutelare gli interessi della beneficenza pubblica nel comune suddetto, e di provvedere a che siano esattamente osservate dall'accennata Congregazione di carità le discipline vigenti per la normale loro gestione;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità di Romagnano al Monte è disciolta, e la temporanea gestione di essa è affidata ad un delegato straordinario che sarà nominato dal prefetto della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCLXXXIV** (*Serie 3ª, parte supplement.*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i Regi decreti del 5 novembre 1863, n. 947 e 23 maggio 1869, n. 2147;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Napoli in data 29 novembre 1887;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

La tassa che la Camera di commercio ed arti di Napoli è autorizzata ad imporre sugli esercenti industrie e commerci sul suo distretto, in virtù dei Regi decreti 5 novembre 1863, n, 947 e 23 maggio 1869, n. 2147, sarà ripartita fra i contribuenti secondo l'importanza del loro traffico od industria, in dodici classi, divise come segue:

Classe 1ª	di L.	300
Classe 2ª	di »	200
Classe 3ª	di »	100
Classe 4ª	di »	80
Classe 5ª	di »	60
Classe 6ª	di »	40
Classe 7ª	di »	30
Classe 8ª	di »	20
Classe 9ª	di »	15
Classe 10ª	di »	10
Classe 11ª	di »	5
Classe 12ª	di »	3

Articolo 2.

La classe 12ª è applicabile ai Comuni o frazioni di Comune che abbiano meno di diecimila abitanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5, 6 e 7 della legge del 13 novembre 1887, numero 5028 (Serie 3ª), che stabilisce il procedimento da seguire in caso di controversia tra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci;

Visti gli articoli 23 e 23 del regolamento stato approvato con Ministeriale decreto del 15 dicembre 1887, num. 5105 (Serie 3ª),

Determina:

Il Collegio consultivo dei periti è composto come segue:

Randaccio comm. Carlo, deputato al Parlamento, membro eletto dalla Camera di commercio di Genova.

Peyrot comm. Giulio, deputato al Parlamento, membro eletto dalla Camera di commercio di Torino.

Giampietro Emilio, deputato al Parlamento, membro eletto dalla Camera di commercio di Napoli.

Colombo comm. ing. Giuseppe, deputato al Parlamento, membro eletto dalla Camera di commercio di Milano.

Castellani comm. Augusto, membro eletto dalla Camera di commercio di Roma.

Ellena comm. Vittorio, segretario generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, componente del Consiglio Superiore dell'Industria e del Commercio.

Miraglia comm. Nicola, direttore generale dell'Agricoltura, componente del Consiglio Superiore dell'Agricoltura.

Pellati comm. ing. Niccolò, ispettore delle Miniere, componente del Consiglio delle Miniere.

Siemoni comm. Gian Carlo, ispettore superiore, componente del Consiglio Superiore dell'Agricoltura.

Bechi comm. Emilio, professore nell'Istituto tecnico di Firenze.

Castorina comm. Giuseppe, direttore generale delle Gabelle, delegato del Ministero delle Finanze.

Monzilli comm. Antonio, direttore capo di divisione, delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Roma, addì 2 gennaio 1888.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

Il Numero 5142 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

In virtù della facoltà derivante dall'art. 2 della legge del 25 dicembre 1887, n. 5119 (Serie 3ª)

Decreta:

Articolo 1.

È sospesa l'applicazione dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª), e perciò, fino a nuova disposizione, l'abbuono a favore di fabbricanti di spirito di prima categoria sulla quantità dello spirito determinato dal misuratore meccanico, sarà continuato nella ragione del 10 p. 0|0.

Articolo 2.

Oltre al melazzo saranno ammessi dal 1° gennaio 1888 in esenzione di dazio doganale i cereali importati dall'estero, destinati alla distillazione, osservate le forme e cautele stabilite dagli articoli 32 e 33 del R. decreto 15 gennaio 1885, n. 2911 (Serie 3ª).

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 30 dicembre 1887.

A. MAGLIANI.
B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti dell'11 dicembre 1887:

Tempestini Gioacchino, vicecancelliere della pretura urbana di Livorno, è nominato cancelliere della pretura di Cecina, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Lazzarino Desiderio, cancelliere della pretura di Mortara, è tramutato alla pretura di Novara, a sua domanda.

Carobbio Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Orta Novarese, è tramutato alla pretura di Mortara, a sua domanda.

Valduga Antonio, cancelliere della pretura di Scopa, è tramutato alla pretura di Orta Novarese, a sua domanda.

Bortoli Gaetano, vicecancelliere della pretura di Valdagno, è nominato cancelliere della pretura di Scopa, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Stagnitti Gaetano, reggente la pretura di Mirabella Imbaccari, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Castiglione di Sicilia, lasciandosi vacante pel cancelliere Ferrante Salvatore, in aspettativa per motivi di famiglia, il posto alla pretura di Mirabella Imbaccari.

Mozzi Giulio, cancelliere della pretura di Bobbio, è tramutato alla pretura di Pieve del Cairo.

Bianchi Giuseppe Nicolosio, vicecancelliere della pretura di Novi Ligure, è nominato reggente il posto di cancelliere della pretura di Bobbio, coll'annuo stipendio di lire 1500.

Con decreti Ministeriali dell'11 dicembre 1887:

Schinelli Francesco, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Domodossola, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Verona, a sua domanda.

Salvo Ernesto, vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Catania, applicato alla segreteria di quella procura generale, è nominato sostituto segretario della stessa procura generale in Catania, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Petrosino Pietro, vicecancelliere della pretura Borgo in Catania, applicato alla cancelleria della Corte d'appello in quella città, è nominato vicecancelliere aggiunto alla stessa Corte d'appello in Catania, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Poggi Pietro, cancelliere della pretura di Pieve del Cairo, è nominato vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Domodossola coll'annuo stipendio di lire 1800.

Martinotti Luigi, già sostituto segretario di R. procura, dimissionario dalla carica, è, a sua domanda, richiamato in servizio, e nominato vicecancelliere della pretura di Novi Ligure, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Alessi Domenico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Lucca, è nominato vicecancelliere della pretura urbana di Livorno, coll'annuo assegno di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 13 dicembre 1887:

Grio Amato, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Messina, è nominato cancelliere dello stesso tribunale di Messina, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Trifirò Bonaffini Francesco, vicecancelliere della pretura di Lipari, è, a sua domanda, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Messina, coll'annuo stipendio di lire 1300

Con RR. decreti del 15 dicembre 1887.

Brighi Pio, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Bologna, è nominato cancelliere della pretura urbana di Bologna, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Bugna Pietro, cancelliere della pretura di Santo Stefano d'Aveto, in servizio da oltre anni dieci, è in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi quattro, a decorrere dal 1° gennaio 1888, coll'assegno pari alla metà del suo attuale stipendio.

Giardini Michele, vicecancelliere della pretura di Cosenza, è nominato cancelliere della pretura di Cerisano, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Pizzo Domenico, reggente il posto di cancelliere della pretura di Perrero, è nominato cancelliere della stessa pretura di Perrero, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Falletti Tommaso, reggente il posto di cancelliere della pretura di Bagnasco, è nominato cancelliere della stessa pretura di Bagnasco, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Romero Pietro, reggente il posto di cancelliere nella pretura di Ceres, è nominato cancelliere della stessa pretura di Ceres, coll'annuo stipendio di lire 1600

Aceto Ambrogio, reggente il posto di cancelliere della pretura di Castellazzo Bormida, è nominato cancelliere della stessa pretura di Castellazzo Bormida, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 15 dicembre 1887:

Trentini Francesco, cancelliere della pretura Tribunali in Palermo, è nominato vicecancelliere della Corte d'appello di Palermo, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Boselli Gaetano, cancelliere della pretura urbana di Bologna, è nominato vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Bologna, coll'attuale stipendio di lire 2200.

Napoli Enrico, reggente il posto di vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Mistretta, è nominato vicecancelliere dello stesso tribunale di Mistretta, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Majocchi Antonio, reggente il posto di sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari, è nominato sostituto segretario della stessa procura di Cagliari, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Davalli Andrea, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Modena, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere aggiunto allo stesso tribunale di Modena, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Rosa Celso, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Modena, è nominato, a sua domanda, sostituto segretario della Regia procura allo stesso tribunale di Modena, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Basilo Giovanni Battista, vicecancelliere della pretura di Martirano, è tramutato alla pretura di Cosenza.

Palango Pietro, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato vicecancelliere della pretura di Martirano, coll'annuo stipendio di lire 1300.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia che a causa di interruzioni generali non si può comunicare con Costantinopoli, che per le vie del cavo di Odessa e di Batoum.

Ciò stante i telegrammi per la Turchia d'Europa (escluso Costantinopoli), si stradano per via Austria, riscuotendo la tassa relativa; quelli a destinazione di Costantinopoli si stradano via austro-russa (cavo di Odessa) colla tassa di centesimi 78 per parola oltre la tassa fissa di lira 1 per telegramma.

Pei telegrammi per la Turchia d'Asia rimane la via Zante di ugual tassa della via Valona.

I telegrammi per l'Oriente si stradano via Malta o Zante riscuotendo le tasse relative.

Roma, 3 gennaio 1888.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 6. — Alcuni indigeni, provenienti da Abuhud, riferiscono che videro lettere di Osman Digma, datate da Tokar e dirette a Kantibai ed ai notabili degli Habab.

In quelle lettere Osman Digma diceva che da Tokar avrebbe l'indomani mandati tre suoi emiri agli Habab ed aggiungeva sperare che Kantibai ed i notabili sarebbero suoi buoni amici e terrebbero pronti bestiame, acqua e tutto l'occorrente per ricevere e mantenere gli emiri ed il loro seguito.

La popolazione, temendo che i sudanesi non abbiano a limitarsi puramente alle solite conferenze riguardanti la religione, e che la questione personale fra Osman Digma e Kantibai degeneri in una lotta a suo danno, si allarmò e si rifugiò sui monti verso il Sud-Est del suo paese, asportando in fretta e furia quanto le fu possibile.

Però la preoccupazione degli Habab pare alquanto esagerata, perchè, se vi fosse un pericolo imminente, Kantibai avrebbe avvertito subito il Comando italiano, chiedendo aiuti od almeno una nave che lo riporti a Massaua.

Le merci che si credevano perdute nel Sudan, perchè sequestrate dai Dervisch, furono in gran parte ricaricate su sambuchi che giunsero ieri a Massaua.

MASSAUA, 6. — Oggi la ferrovia ha portato al Piano delle Scimie tutto il materiale occorrente per costruire altri tre forti secondo il sistema del capitano Spaccamela.

Si dice che questi forti verranno innalzati, fra alcuni giorni, in posizioni già scelte verso Dogali, oltre gli avamposti.

PARIGI, 6. — Il presidente della repubblica Carnot ha ricevuto, ieri, l'ambasciatore d'Italia generale Menabrea.

LONDRA, 5. — Secondo il *Reuter Office* il duca di Norfolk ripartirà per Roma domani, latore di una nuova comunicazione per il Papa.

BERLINO, 5. — L'imperatore rispondendo con lettera all'Indirizzo presentatogli per il nuovo anno dai consiglieri comunali, espresse il suo dolore per la malattia del Principe imperiale e la speranza che Dio vorrà volgere ogni cosa a bene.

PARIGI, 5. — Risultato definitivo delle elezioni senatoriali. — Furono eletti 61 repubblicani e 21 conservatori.

I conservatori guadagnarono definitivamente tre seggi.

VIENNA, 5. — Al pranzo di Corte hanno assistito il nunzio, gli ambasciatori di Russia e Francia e varii altri rappresentanti esteri.

Prima del pranzo, l'imperatrice ha ricevuto in udienza solenne il nunzio pontificio.

WASHINGTON, 5. — *Senato.* — Mitchell insiste sulla necessità di creare una nuova stazione navale sulle coste del Pacifico; fa osservare che, in caso di guerra, l'Inghilterra coi suoi stabilimenti, avrebbe un grande vantaggio sugli Stati Uniti.

Dolphs dichiara che gli Stati Uniti non potrebbero lasciare che le isole Hawai passassero sotto il dominio di una potenza estera.

PORTO-SAID, 5. — Il vapore *Ormuz,* dell'Orient-Line, è partito con la valigia australiana, diretto a Napoli.

PARIGI, 6. — I giornali conservatori considerano le elezioni di ieri come il presagio di una prossima vittoria definitiva.

I giornali repubblicani constatano che le loro perdite sono insignificanti, e le forze rispettive dei partiti invariate. L'adesione del paese alla Repubblica resta completa.

I giornali opportunisti ed i radicali si attribuiscono reciprocamente la responsabilità di questi scacchi.

Il primo pranzo ufficiale dato all'Eliseo ebbe luogo ieri. Il Corpo diplomatico ed i ministri vi assistevano. Vi fu quindi ricevimento.

SAN VINCENZO, 5. — Il piroscafo *Po,* della Navigazione generale italiana, proveniente da Rio Janeiro, proseguì ieri per Genova.

LONDRA, 6. — Moss, conservatore, è stato eletto deputato di Winchester con 1364 voti, contro Vanderbyl, del partito di Gladstone, che ne ebbe 849.

MADRID, 6. — Vi furono violenti scosse di terremoto a Velez. Non si ebbero a deplorare vittime.

PUERTO LUZ, 5. — Il piroscafo *Adria,* della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova, proseguì ieri per Rio Janeiro.

MADRID, 6. — Il punto scelto sulle coste del Mar Rosso, per stabilirvi una fattoria ed un deposito di carbone per le navi spagnuole che si recano all'Estremo Oriente, si trova fra Ras Garibol e Ras Marcana, nella baia di Assab.

SUEZ, 6. — Il piroscafo *Polcevera,* della Navigazione generale italiana, proveniente da Massaua, proseguì ieri per Napoli.

MONTEVIDEO, 5. — Il piroscafo *Marco Minghetti,* della Navigazione generale italiana, proveniente da Rio-Janeiro, è giunto ieri.

GENOVA, 6. — Il granduca e la granduchessa di Baden, col loro seguito, sono qui arrivati per la via del Gottardo.

Le LL. Altezze scesero all'*Hotel Isotta,* e ripartiranno domani per San Remo.

PARIGI, 6. — Il processo contro Ribaudeau, Hebert e Dubreuil, accusati di traffico di decorazioni, è incominciato oggi davanti al Tribunale civile e correzionale.

Il sostituto procuratore della Repubblica annunziò che, in seguito alla presentazione di nuovi documenti, Wilson è implicato nell'azione giudiziaria, e chiese quindi al Tribunale di rinviare il processo a dopo la chiusura della nuova istruzione.

Il Tribunale ordinò il rinvio.

Gli imputati per traffico di decorazioni, Ribaudeau, Dubreuil ed Hébert, sono stati posti in libertà provvisoria.

Wilson è accusato di essere stato esecutore o complice delle truffe per decorazioni di cui i suddetti sono imputati.

BELGRADO, 6. — Il *Giornale ufficiale* pubblica una lettera del Re al presidente del Consiglio, colla quale annunzia la grazia per le persone che si trovano attualmente all'estero e che parteciparono ai disordini del 1883, eccetto Pachitch, colpevole di manovre criminose nel 1885 contro la patria.

Il Re soggiunge che è lieto d'imporre questo primo còmpito al governo stabilito in seguito all'accordo diretto fra il trono e la maggioranza della rappresentanza nazionale, dal quale attende l'equilibrio del Bilancio, il mantenimento dell'esercito su di un piede conforme agli interessi sacri del paese ed una politica estera corrispondente all'idea serba nei Balcani.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 5 gennaio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Med.	Prezzi nominali
Rendita 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Rendita 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 30	96 30	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	99 15	99 15	98 75
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	469 »	469 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	606 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1164 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	678 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	830 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	5'0 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	672 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1015 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	1880
Dette Società detta (Certificati provvisori)	»	500	500	»	»	
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	2170 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	490 »
Dette Società Immobiliare	»	500	250	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	264 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	240 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	75	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	[illegible]00	302 ½	302 ½	»
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	[illegible]00	»	»	500 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	100 82½
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	90 g.	»	»	25 48
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: Morelli.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 96 47 ½, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1271, 1272, 1273, 1273 ½, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 3 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 161.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 991.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 4 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 258.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 088.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. Trocchi, *presidente*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della Gazzetta Ufficiale.